



SENTENZA N.344/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Paolo NOVELLI Presidente

dott. Eugenio MUSUMECI Giudice

dott. Marzia DE FALCO Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al **n°74047** del registro di Segreteria, instaurato a seguito di citazione della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania nei confronti di:

Paturzo Francesca, n. a Vico Equense il 10/05/1982, residente in Recale (CE), al Vico Berlinguer n. 10, CF PTRFNC82E50L845K, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Severino Berardi (severino.berardi@avvocatismcv.it) e Alessandro Diana (alessandrodiana91@pec.it), entrambi con studio sito in Capua (CE), alla via Brezza, n. 6.

Uditi, all'udienza del 23/5/2024, il Sostituto Procuratore Generale dott. Davide Vitale, i difensori avv. Severino Berardi e Alessandro Diana e con l'assistenza del Segretario

dott.ssa Alessandra Polese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 11/8/2023 la Procura Regionale presso la Sezione Campania conveniva in giudizio innanzi a questa Corte Paturzo Francesca, onde sentirla condannare al pagamento, in favore di Invitalia s.p.a., della somma di euro. 31.426,45, oltre interessi e spese.

Assumeva il Requirente che in data 31/8/2012 Paturzo Francesca, assumendo di voler intraprendere un'iniziativa imprenditoriale avente ad oggetto la vendita di abbigliamento per bambini, aveva richiesto le agevolazioni per lavoro autonomo previste dal Decreto Legislativo n. 185/2000, Titolo II, e che, essendo stata ammessa alle provvidenze richieste con delibera del 31/7/2013, cui aveva fatto seguito la stipula del contratto in data 10/9/2013, aveva percepito il finanziamento agevolato ed i contributi a fondo perduto, erogati sulla scorta delle previsioni recate dal D. Lgs. n.185/2000, finalizzate a incentivare l'autoimpiego in forma di lavoro da "microimpresa".

In particolare, INVITALIA, in data 31.7.2013 comunicava alla convenuta che la medesima era stata ammessa alle agevolazioni di cui al D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, del 31/08/2012, e che le provvidenze sarebbero state ripartite secondo il seguente dettaglio:

contributo in c/capitale (fondo perduto) pari a	10.317,71
finanziamento a tasso agevolato pari a	15.482,29
contributo in c/gestione (fondo perduto) pari a	5.164,57.

In seguito, in data 10 settembre 2013 la Paturzo stipulava il contratto per la concessione delle agevolazioni con INVITALIA.

Rappresentava quindi la Procura che, da un'indagine della Guardia di Finanza presso l'Anagrafe Tributaria, era emerso che la Paturzo aveva cessato l'attività già in data

31/12/2014, ossia ben prima della scadenza del termine quinquennale previsto - a pena di revoca del beneficio - dal contratto stipulato con Sviluppo Campania s.p.a. (ora INVITALIA s.p.a.), omettendo altresì di darne comunicazione all'Ente erogatore e senza provvedere a restituire alla restituzione dei relativi importi, costituenti in parte mutuo agevolato .

Esponendo quindi la Procura che, per tali fatti, INVITALIA s.p.a. aveva comunicato in data 5 aprile 2019 la delibera di revoca delle agevolazioni concesse ed aveva emesso ingiunzione di pagamento per complessivi euro. 31.426,45, dalla convenuta stessa mai restituiti.

Tale vicenda, con nota della Guardia di Finanza – Compagnia di Caserta del 22/1/2018, era stata quindi portata a conoscenza della Procura Regionale che, espletata idonea istruttoria, aveva notificato ritualmente il conseguente atto di citazione.

Si costituiva in giudizio la Paturzo e deduceva di essersi trovata nell'impossibilità oggettiva di portare avanti la propria attività per il periodo previsto dal contratto, vertendosi pertanto in fattispecie di inadempimento per causa non imputabile al debitore (caso fortuito e forza maggiore); nel caso in esame, l'inadempimento sarebbe derivato dall'impossibilità di far fronte alle spese di locazione e gestione, in relazione all'assenza di introiti per il mantenimento dell'attività stessa; rilevava di aver dato comunicazione ad INVITALIA dell'impossibilità di mantenere l'attività con mail inoltrata a Sviluppo Campania in data 17 marzo 2015; concludeva pertanto per il rigetto della domanda; in subordine, chiedeva nominarsi CTU per la quantificazione degli importi dovuti, di cui contestava l'ammontare, evidenziando che l'ultima rata non era stata percepita: in particolare sosteneva di aver ricevuto un importo complessivo pari ad euro.25.800,00, non incassando l'ulteriore importo a lei spettante pari ad euro.5.164,57.

All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, il Collegio si riservava la decisione della causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il collegio che la proposta domanda sia fondata e vada accolta per le ragioni qui di seguito sinteticamente esposte.

Dalla documentazione in atti si evince che Paturzo Francesca, intrapresa l'attività di vendita di prodotti di abbigliamento, in data 10/9/2013 ebbe a stipulare con Sviluppo Campania (ora INVITALIA) s.p.a. un contratto per la concessione delle agevolazioni di cui al D. Lgs. n.185/2000, onde conseguire le provvidenze dallo stesso previste e finalizzate a incentivare l'autoimpiego in forma di microimpresa.

Nell'ambito delle sottoscritte pattuizioni contrattuali, l'art. 5, rubricato "obbligazioni del beneficiario", alla lett. c) prevede che *"il beneficiario si obbliga nei confronti di Sviluppo Italia... a svolgere la propria attività di lavoro autonomo per un periodo di cinque anni, con decorrenza dalla data di concessione delle agevolazioni"*; l'art. 19 (revoca delle agevolazioni), alla lett. g) prevede che *"Sviluppo Italia avrà la facoltà di revocare la concessione del contributo, di dichiarare risolto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione, in unica soluzione, delle somme erogate, qualora il beneficiario:... g) non adempia puntualmente ed esattamente anche ad una delle obbligazioni previste nelle lettere ... c) dell'articolo 5"*.

Tali agevolazioni furono effettivamente erogate e l'attività intrapresa avviata nel dicembre del 2013. Essendo la stessa cessata a dicembre 2014, sussiste una evidente violazione delle clausole contrattuali recanti l'obbligo di durata minima -quinquennale- dell'attività d'impresa.

La fin qui descritta condotta della Paturzo ha comportato l'apertura di un procedimento penale, in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-bis c.p.: procedimento che, però, è stato archiviato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S.M. Capua Vetere per mancanza degli elementi costitutivi degli artifici e dei raggiri.

Va da sé, ovviamente, come l'estinzione del reato non elida minimamente la contrarietà della condotta della Paturzo rispetto agli obblighi scaturenti dal contratto da lei sottoscritto con Invitalia, come peraltro ritenuto nello stesso provvedimento di archiviazione.

Quest'ultima, con delibera emessa il 5/4/2018, ha revocato le agevolazioni concesse all'odierna convenuta e nei suoi confronti ha poi formulato, il 24/4/2019, un'ingiunzione di pagamento, rimasta inevasa.

Da parte della convenuta, non è realmente contestata la legittimità di tale revoca, con la conseguente ingiunzione. D'altronde quella revoca riflette la nitida previsione di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto ministeriale 28 maggio 2001 n° 295: secondo cui "l'attività prevista nel progetto approvato deve essere svolta per un periodo di almeno cinque anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni"; mentre il successivo comma 5 prevede che la violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta la revoca delle agevolazioni concesse.

Siffatta condotta ha originato così un indebito che, tuttavia, la Paturzo non ha mai provveduto a restituire né a contestare, nonostante gli atti notificati da INVITALIA.

La condotta della medesima, concretizzatasi nell'illecita percezione di contributi pubblici, erogati da INVITALIA s.p.a., quale ente strumentale del Ministero per lo Sviluppo Economico, interamente partecipato dal MEF, integra un'ipotesi di responsabilità

amministrativa per danno alle finanze pubbliche commessa da soggetto privato in rapporto funzionale con la P.A.

Per quanto attiene al profilo oggettivo, infatti, l'evento pregiudizievole si è concretizzato al di là di ogni ragionevole dubbio nella percezione delle somme erogate da INVITALIA da parte dell'odierna convenuta in conseguenza dell'approvazione di un progetto imprenditoriale dalla stessa presentato e rimasto sostanzialmente inattuato, quanto meno nei tempi minimi di durata previsti dalla normativa e dal contratto sottoscritto : tale circostanza ha reso indebito detto finanziamento per cause sopravvenute esclusivamente addebitabili alla Paturzo.

Non è invero invocabile il disposto di cui all'art. 1218 c.c. Infatti, per aversi l'impossibilità incolpevole ad adempiere questa deve essere dipesa da un evento esterno al creditore, del tutto imprevedibile ed inevitabile, circostanza non minimamente allegata dalla convenuta, mentre è evidente che le mere generiche difficoltà economiche del debitore non configurano una causa di inadempimento a lui non imputabile. Diversamente opinando, si perverrebbe -per assurdo- ad affermare che ogni inadempimento di un'obbligazione assunta, in presenza di sopravvenuta mancanza di liquidità, sia dovuto a causa non imputabile al debitore, vanificandosi *in toto* il sistema di tutela del credito.

Per quanto attiene al caso di specie, per giurisprudenza consolidata, la cessazione anticipata dell'attività imprenditoriale agevolata costituisce ipotesi di danno erariale (Cass. SS. UU. Ord. 1/3/2006, n. 4511), in quanto *"comporta il mancato raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito con la concessione del finanziamento, per cui la corrispondente spesa sostenuta si rivela priva di utilità, pertanto dannosa per l'Erario, anche sotto il profilo della mancata disponibilità di tali somme per il finanziamento di altre attività imprenditoriali"* (in tal senso, Sez. Toscana, n. 49/2017; Sez. Calabria, n. 15/2014).

Il carattere essenziale della violazione delle clausole contrattuali è esplicitamente previsto dal d.m. 28/5/2001, n. 295 che, all'art. 6, sancisce che *“la violazione delle clausole contrattuali costituisce causa di revoca delle agevolazioni concesse”*.

Sotto il profilo soggettivo, la Sezione rileva come dagli atti di causa emerga univocamente che l'odierna convenuta ha, nella fattispecie in esame, posto in essere una condotta consapevolmente tesa a trasgredire la normativa cui si era sottoposta all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento violando gli obblighi che ne erano conseguenza ed, in particolare, cessando dall'esercizio dell'attività imprenditoriale agevolata nel dicembre del 2014, ovvero poco tempo dopo aver incassato gran parte dei contributi concessi ed omettendo la restituzione rateale di quelli percepiti a titolo di finanziamento agevolato, ed appena un anno dopo il primo avvio dell'attività.

Tale condotta integra, dunque, la sussistenza del dolo, considerato che l'attuale convenuta era pienamente consapevole dei rischi connessi all'esercizio dell'attività imprenditoriale e della circostanza di dover restituire, in ipotesi di cessazione anticipata dell'attività agevolata con danaro pubblico, l'intera somma percepita integrante una sorta di “mutuo di scopo”; ciononostante ha proceduto in tal senso, provvedendo ad incassare gli importi ma, poi di lì a poco, cessando l'attività e chiudendo la partita iva, senza restituire nemmeno parzialmente quanto ricevuto.

Fra la condotta posta in essere dalla Paturzo e l'evento pregiudizievole vi è un evidente nesso di causalità, mentre nessuna esimente è stata realmente prospettata o può essere configurata.

La medesima si è infatti limitata ad assumere genericamente l'andamento sfavorevole dell'attività ed i ricavi risultati assai sotto le aspettative ma, in proposito, come già osservato in precedenza tale generica scusa non vale non solo con riferimento

all'invocazione della impossibilità incolpevole di adempiere ma, nemmeno, può essere considerata positivamente per scolorire la consapevolezza della Paturzo che ha chiuso precocemente l'attività senza nemmeno tentare di offrire un parziale risarcimento (tenuto anche in considerazione che i beni acquistati sono rimasti nella sua disponibilità).

Nessuna specifica considerazione è stata in realtà fornita, siccome desumibile dal bilancio dell'attività o dai documenti contabili (registri IVA e fatture) e che potesse anche solo in minima parte corroborare quanto assunto in relazione alle asserite difficoltà economiche intercorse e che avrebbero imposto la repentina cessazione dell'attività imprenditoriale.

Tanto meno, gli assunti difensivi possono poi supportare una qualsiasi giustificazione sulla completa mancata restituzione della controprestazione ricevuta da INVITALIA, cioè le somme erogate a vario titolo e che si ponevano appunto come corrispettivo dell'obbligo assunto di svolgere l'attività per almeno cinque anni.

Si deve quindi concludere che ne è derivato un danno alle finanze pubbliche consistente nella erogazione di ingenti finanziamenti nell'ambito di programmi di sviluppo economico di interesse generale che non hanno prodotto alcuno degli effetti cui erano vincolati per mancato raggiungimento degli obiettivi minimi, cui la Paturzo aveva volontariamente accettato di sottoporsi, proponendo un progetto imprenditoriale che poi non ha realizzato.

La Procura attorea, sulla scorta di quanto determinato dal soggetto finanziatore, ha analiticamente determinato detto danno in citazione quantificandolo in complessivi euro.31.426,45 comprensivi di ratei in scadenza e non pagati ed accessori di legge, secondo tale analitico prospetto (desumibile dalla comunicazione di revoca di INVITALIA):

Totale erogato in conto capitale (a fondo perduto) euro 10.317,71

Totale erogato in conto gestione (a fondo perduto) euro 2.065,83

Interessi maturati sul totale a fondo perduto erogato euro 3.163,44

Rate finanziamento agevolato scadute e non pagate euro 10.225,09

Interessi di mora su rate finanziamento agevolato scadute e non pagate euro 189,88

Debito residuo sul finanziamento agevolato (quota capitale) euro 5.460,22

Rateo interessi sul finanziamento agevolato euro 4,28

Totale da restituire all'Agenzia euro 31.426,45

La difesa ha sostenuto che la Paturzo avrebbe percepito solamente una parte di tali importi, pari ad euro 25.800.

Dal prospetto di INVITALIA risultano erogazioni per euro 28.068,85 (a fronte di un importo complessivo cui era stata ammessa, pari ad euro 30.964,57), mentre le altre somme sono dovute per interessi maturati a vario titolo.

Detto calcolo, quindi, tiene conto della mancata erogazione dell'ultima tranche, mentre la difesa non ha giustificato in alcun modo l'assunto che avrebbe percepito il minore importo di euro 25.800.

Pertanto, il calcolo ritenuto valido in questa sede riprende quello a suo tempo comunicato da INVITALIA alla stessa Paturzo e riprodotto nella stessa ingiunzione, che la stessa non ha suo tempo contestato o opposto.

L'importo di cui la Procura chiede il risarcimento appare quindi determinato con sufficiente certezza e non vi è quindi luogo per dover procedere ad una CTU come richiesto dalla difesa della convenuta.

La medesima va in definitiva condannata al pagamento, in favore di INVITALIA s.p.a., della somma di euro 31.426,45, oltre ad ulteriori interessi di mora maturati dal trentesimo giorno successivo alla data di ingiunzione e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché ulteriori interessi al saggio legale sino al soddisfo.

Le spese relative al presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separata nota, allegata al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania

definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, in accoglimento della stessa così provvede:

-condanna Paturzo Francesca al pagamento, in favore di INVITALIA s.p.a., della somma di euro 31.426,45, oltre ad ulteriori interessi di mora maturati dal trentesimo giorno successivo alla data di ingiunzione e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché ulteriori interessi al saggio legale sino al soddisfo, oltre al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da nota di segreteria a margine del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23/5/2024

IL GIUDICE ESTENSORE

Marzia De Falco

(firma digitale)

IL PRESIDENTE

Paolo Novelli

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno:27/06/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)